



COMUNE DI UDINE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N.2016/4913/00014

DIPARTIMENTO GESTIONE DEL TERRITORIO DELLE INFRASTRUTTURE E
DELL'AMBIENTE\SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Unità Operativa Ufficio di Piano

OGGETTO: Adeguamento funzionale e ampliamento di un impianto di distribuzione carburanti esistente nell'ambito del Parco Comunale del Torre - variante al P.R.G.C. vigente ai sensi dell'art.40 della L.R. 19/2012 e s.m.i. - Procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS): individuazione autorità ambientali.

TIPO ATTO: Delibera di Giunta
TIPO VOTAZIONE: voto palese
IMMEDIATA ESECUZIONE: Sì

VISTO IL RELATORE _____ (*rag. Carlo Giacomello*)

Parere favorevole ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO _____ (*ing. Luigi Fantini*)

IL RESPONSABILE del SERVIZIO FINANZIARIO _____ (*dott. Marina Del Giudice*)

OSSERVAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

Premesso che:

- la Legge Regionale 11 ottobre 2012 n. 19 e s.m.i. recante “Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti”, prevede la competenza del Comune al rilascio dell'autorizzazione unica per gli impianti di distribuzione carburanti a conclusione di un procedimento unificato con le modalità previste per l'istituto della Conferenza di servizi, subordinatamente alla verifica della conformità del progetto dell'impianto alle norme e alle previsioni urbanistiche, ambientali, paesaggistiche, di tutela dei beni storici e artistici, nonché fiscali e a quelle concernenti la sicurezza ai fini della prevenzione incendi, la sicurezza stradale e la sicurezza sanitaria;
- in particolare, l'art. 40 comma 2 della L.R. 19/2012 così riporta: *“Nei casi in cui lo strumento urbanistico comunale non disciplini, ai sensi del comma 1, la realizzazione degli impianti di distribuzione di carburante, ovvero nei casi in cui il progetto dell'impianto non risulti compatibile con le previsioni dello strumento urbanistico stesso e in sede di conferenza di servizi il rappresentante del Comune abbia espresso il suo assenso sulla base del previo parere favorevole espresso dal Consiglio Comunale, fatte salve le vigenti norme in materia di ambiente, tutela della salute, paesaggio e beni culturali, l'autorizzazione unica costituisce approvazione di variante allo strumento urbanistico stesso senza necessità di esperire la relativa procedura di adozione; il progetto definitivo dell'opera soggetta all'autorizzazione unica è in tali casi integrato con gli elaborati grafici e normativi di variante. La variante non comporta apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.”*;
- con deliberazione consiliare n.55 d'ord del 27.06.16, immediatamente esecutiva, è stato espresso parere favorevole alla variante al P.R.G.C. vigente relativa all'adeguamento funzionale e ampliamento di un impianto di distribuzione carburanti esistente nell'ambito del Parco Comunale del Torre, ai sensi dell'art.40 della L.R. 19/2012 e s.m.i. ;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 152/2006, la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale: tra detti piani e programmi rientrano anche quelli attinenti alla pianificazione territoriale o destinazione dei suoli;
- per i piani e programmi, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale, e per le modifiche minori dei piani e programmi la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente;
- l'art. 12, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 prescrive che la verifica di assoggettabilità a VAS, relativa a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 o alla VAS di cui agli artt. da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati;

Considerato inoltre che:

- il PRGC vigente è stato sottoposto alla procedura di VAS conformemente a quanto disposto dal titolo II del D.Lgs. 152/2006, con decisione finale in sede di approvazione con delibera consiliare n. 57 d'ord. del 03.09.12;
- la variante in oggetto riveste le caratteristiche previste al comma 3 dell'articolo 6 del D.Lgs. 152/2006 relativamente ai piani che determinano l'uso di piccole aree a livello locale;

Esaminato l'elaborato di variante predisposto dal Servizio Pianificazione Territoriale, in particolare la "Relazione di verifica preventiva degli effetti significativi sull'ambiente" (Direttiva Comunitaria 2001/42/CE; D.Lgs. n. 152/2006; D.Lgs. n. 4/2008);

Rilevato che tale verifica, redatta secondo i criteri dell'allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, argomenta che non è necessario sottoporre la variante in oggetto alla procedura della Valutazione ambientale strategica (VAS);

Dato atto che, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, l'Autorità competente in collaborazione con l'Autorità procedente, ai fini della verifica degli impatti, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere;

Visto che a termini di legge l'Autorità competente a pronunciarsi in merito a tale valutazione è la Giunta Comunale, mentre il Consiglio Comunale assume il ruolo di Autorità procedente;

Visto che i contenuti della variante riguardano sostanzialmente una integrazione puntuale alle Norme di Attuazione dell'Appendice 2 "Parco comunale del Torre" volta a consentire il mantenimento, l'adeguamento funzionale e l'ampliamento dell'impianto di distribuzione carburanti esistente all'interno dell'area di pertinenza individuata con apposito allegato grafico;

Preso atto che l'Autorità procedente, nella delibera con cui ha espresso parere favorevole alla variante, in considerazione dei suoi contenuti puntuali, ha indicato, quale autorità ambientale da consultare per l'espressione del parere in merito all'assoggettabilità a VAS, la sola Commissione Comunale Locale per il Paesaggio;

Ritenuto di confermare la scelta della Commissione Comunale Locale per il Paesaggio da consultare per l'espressione del parere sulla VAS effettuata dall'Autorità procedente;

Dato atto che la procedura di verifica attinente alla VAS dovrà concludersi prima della approvazione della variante che avverrà con autorizzazione unica in sede di Conferenza di servizi, e che nello stesso provvedimento sarà dato atto di tale verifica;

Visto il D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e il D.Lgs. n. 4/2008;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta effetti contabili;

DELIBERA

1. di individuare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e per le motivazioni specificate in premessa, la Commissione Comunale Locale per il Paesaggio quale soggetto competente in materia ambientale da consultare al fine di acquisire il parere in merito alla Relazione di verifica di assoggettabilità alla VAS della variante al P.R.G.C. relativa all'adeguamento funzionale e ampliamento di un impianto di distribuzione carburanti esistente nell'ambito del Parco Comunale del Torre, su cui il Consiglio Comunale con delibera n. 55 d'ord. del 27.06.16 ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art.40 della L.R. 19/2012 e s.m.i.;
2. di stabilire che la procedura di verifica attinente alla VAS dovrà concludersi prima della approvazione della variante che avverrà con autorizzazione unica in sede di Conferenza di servizi, e che nello stesso provvedimento sarà dato atto di tale verifica;
3. di incaricare il competente Servizio Pianificazione Territoriale per ogni adempimento inerente e conseguente al presente atto.